



Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti

Dipartimento C - Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

**CONVENZIONE DI SOVVENZIONE
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) –
WiFi4EU**

CONVENZIONE n° INEA/CEF/WiFi4EU/[<call number><year>]/[<unique identifying number>]

In base ai poteri delegati dalla Commissione europea ("la Commissione"), l'**Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti** ("l'Agenzia"), rappresentata per la firma della presente convenzione da [*function, forename and surname*]

da una parte,

e

[full official name]
[official address in full]

rappresentato per la firma della presente convenzione da [**forename and surname**]

di seguito denominato il "beneficiario" ai fini della presente convenzione,

dall'altra,

HANNO CONVENUTO

le condizioni particolari (di seguito le "condizioni particolari") e i seguenti allegati:

Allegato I Descrizione dell'azione
Allegato II Condizioni generali (di seguito le "condizioni generali")

che formano parte integrante della presente convenzione("la convenzione").

Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle degli allegati.

Le disposizioni di cui all'allegato II "Condizioni generali" prevalgono su quelle dell'altro allegato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

SOMMARIO

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE	1
CONDIZIONI PARTICOLARI.....	2
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	3
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE E DURATA DELL'AZIONE.....	3
ARTICOLO 3 - IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE	3
ARTICOLO 4 – RELAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	4
ARTICOLO 5 – CONTO BANCARIO PER I PAGAMENTI	5
ARTICOLO 6 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONI ALLE PARTI	5
ARTICOLO 7 - SOVVENZIONE PER UNICO BENEFICIARIO, ENTITÀ AFFILIATE AI BENEFICIARI E ORGANISMI DI ATTUAZIONE DESIGNATI DAI BENEFICIARI	6
ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE).....	6
ARTICOLO 9 – REQUISITI DI CONTROLLO E RICONFIGURAZIONE DELLE RETI ...	6
ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DI PAGAMENTI.....	6
ARTICOLO 11 – METODI EQUIVALENTI DI CONFIGURAZIONE E CONNESSIONE ALLA SOLUZIONE DI MONITORAGGIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA	7
ARTICOLO 12 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE	7

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 La Commissione ha deciso di attribuire una sovvenzione, secondo i criteri indicati nelle condizioni particolari, nelle condizioni generali e nell'allegato I della convenzione, per l'azione intitolata "WiFi4EU Promozione della connettività internet nelle comunità locali" ("l'azione"), a **[insert name of the municipality]**, con numero **[insert number of the action in bold]** e descritta nell'allegato I (descrizione dell'azione).

Con la firma della convenzione, il beneficiario accetta la sovvenzione e conviene di attuare l'azione, sotto la propria responsabilità.

1.2 Ai fini dell'attuazione dell'azione, il beneficiario seleziona un'impresa di impianti Wi-Fi come contraente ai sensi dell'articolo II.9. L'impresa di impianti Wi-Fi si registra sul portale WiFi4EU disponibile all'indirizzo <https://www.wifi4eu.eu/>. Il beneficiario si impegna a trasferire gli obblighi che discendono dalla presente convenzione all'impresa di impianti Wi-Fi. In particolare, oltre alle disposizioni dell'articolo II.9.4, il beneficiario garantisce che le seguenti condizioni sono applicabili anche all'impresa di impianti Wi-Fi:

- a) l'obbligo di rispettare le prescrizioni tecniche specificate nell'allegato I;
- b) l'obbligo di presentare la dichiarazione e le informazioni complementari di cui all'articolo 4.1 lettera a).

1.3 Il beneficiario resta l'unico responsabile della realizzazione dell'azione e del rispetto delle disposizioni della convenzione. Il beneficiario garantisce che il contratto o i contratti firmati con l'impresa di impianti Wi-Fi per l'attuazione di quest'azione includono disposizioni che stabiliscono che l'impresa di impianti Wi-Fi non ha alcun diritto nei confronti dell'Agenzia nel quadro della convenzione.

In caso di mancata conformità ai termini e alle condizioni di cui alla presente convenzione, l'Agenzia si riserva il diritto di recuperare direttamente dal beneficiario l'importo indebitamente versato, in linea con l'articolo II.26.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE E DURATA DELL'AZIONE

2.1 La convenzione entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte.

2.2 Il beneficiario ha un massimo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione di sovvenzione per completare l'installazione dell'impianto Wi-Fi conformemente all'allegato I e per presentare la dichiarazione prevista all'articolo 4.1 lettera b). Il termine massimo di cui sopra non può essere prorogato, salvo in caso di "forza maggiore" come definita all'articolo II.14.1.

ARTICOLO 3 - IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

La sovvenzione dell'azione corrisponde a un importo massimo di 15 000 EUR e assume la forma di un contributo forfettario ("il buono").

ARTICOLO 4 – RELAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 La richiesta di pagamento si considera ricevuta dall'Agenzia alla presentazione delle seguenti dichiarazioni:

a) la dichiarazione presentata dall'impresa di impianti Wi-Fi nel portale WiFi4EU indicante che l'installazione della rete o delle reti Wi-Fi è stata completata a norma dell'allegato I ed è funzionante. La dichiarazione comprende, per ciascuna rete WiFi4EU, le seguenti informazioni obbligatorie:

- nome della rete WiFi4EU (ad es.: municipio);
- nome del dominio.

Inoltre, per ciascuna rete WiFi4EU, l'impresa di impianti Wi-Fi fornisce un elenco completo dei punti di accesso installati. Per ciascun punto di accesso sono fornite le seguenti informazioni obbligatorie:

- ✓ tipo di spazio (ad es.: scuola, parco, metropolitana). Vi sarà un elenco a tendina nel portale WiFi4EU
- ✓ Nome dello spazio (ad es.: corridoio)
- ✓ Geolocalizzazione del punto di accesso
- ✓ Tipo di apparecchiatura: al chiuso o all'aperto
- ✓ Marchio del dispositivo
- ✓ Modello del dispositivo
- ✓ Numero di serie del dispositivo
- ✓ Indirizzo Media Access Control (MAC)

b) la dichiarazione del beneficiario nel portale WiFi4EU che la rete o le reti WiFi4EU sono conformi a quanto previsto nell'allegato I e funzionanti.

4.2 Dal momento della ricezione delle dichiarazioni e delle informazioni complementari di cui all'articolo 4.1, l'Agenzia ha un massimo di 60 giorni di tempo per verificare che la rete o le reti WiFi4EU siano funzionanti ed effettuare il pagamento del saldo all'impresa di impianti Wi-Fi.

Il pagamento è eseguito soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- i) si sono connessi almeno 10 utenti per rete WiFi4EU;
- ii) l'identità visiva WiFi4EU è adeguatamente visualizzata sul captive portal.

Se le suddette condizioni sono soddisfatte, il beneficiario riceve una comunicazione di conferma e l'Agenzia procede al pagamento a favore dell'impresa di impianti Wi-Fi. Le condizioni di pagamento di cui sopra non pregiudicano il diritto dell'Agenzia di

verificare la conformità degli impianti Wi-Fi alle specifiche tecniche di cui all'allegato I mediante audit ex post.

ARTICOLO 5 – CONTO BANCARIO PER I PAGAMENTI

Il pagamento del buono è effettuato sul conto corrente bancario indicato dall'impresa di impianti Wi-Fi nel portale WiFi4EU in formato IBAN.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONI ALLE PARTI

6.1 Responsabile del trattamento dei dati

I corresponsabili del trattamento dei dati sono la DG CNECT e l'INEA.

6.2 Comunicazioni

6.2.1 Forma e mezzi di comunicazione

Tutte le comunicazioni elettroniche, se previste, devono essere effettuate tramite il portale WiFi4EU <https://www.wifi4eu.eu/>, anche tramite la funzione Helpdesk presente nello stesso.

Le comunicazioni previste agli articoli II.14, II.15, II.16, II.25, II.26, II.27 e ogni altra comunicazione non supportata dal portale WiFi4EU devono essere effettuate per iscritto, recare il numero della convenzione ed essere indirizzate a:

Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)
Dipartimento C - Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)
Unità C5 – Telecomunicazioni CEF
W910
1049 Bruxelles
Belgio
INEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu

Le comunicazioni ufficiali in formato cartaceo indirizzate al beneficiario devono essere inviate alla sua sede legale come specificato nel preambolo della presente convenzione di sovvenzione.

6.2.2 Data delle comunicazioni tramite il portale WiFi4EU

Le comunicazioni trasmesse tramite il portale WiFi4EU si considerano effettuate nel momento in cui sono inviate dal mittente (ossia alla data e all'ora in cui sono inviate tramite il portale WiFi4EU).

Tutte le comunicazioni si tengono nella lingua della presente convenzione o in inglese. L'Agenzia comunicherà nella stessa lingua utilizzata dal beneficiario.

ARTICOLO 7 - SOVVENZIONE PER UNICO BENEFICIARIO, ENTITÀ AFFILIATE AI BENEFICIARI E ORGANISMI DI ATTUAZIONE DESIGNATI DAI BENEFICIARI

Ogni riferimento ai "beneficiari" è da interpretarsi come riferimento al "beneficiario". Non si possono designare entità affiliate o organismi di attuazione.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

Oltre a quanto disposto all'articolo II.8.3, i beneficiari concedono all'Agenzia il diritto di:

- utilizzare il nome del beneficiario e le immagini della rete o delle reti WiFi4EU per promuovere l'iniziativa;
- utilizzare i dati resi anonimi sulle connessioni alla rete o alle reti WiFi4EU per fini statistici.

ARTICOLO 9 – REQUISITI DI CONTROLLO E RICONFIGURAZIONE DELLE RETI

Il beneficiario:

- mantiene la rete o le reti WiFi4EU pienamente operative per un periodo di tre anni a partire dalla data della comunicazione di conferma da parte dell'Agenzia come indicato all'articolo 4.2;
- riconfigura la rete o le reti WiFi4EU al fine di connetterle alla soluzione di autenticazione sicura e monitoraggio nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al punto I.5 dell'allegato I.

Il beneficiario sarà inoltre responsabile della manutenzione periodica e delle necessarie riparazioni della rete o delle reti WiFi4EU. La rete o le reti non possono rimanere inattive per più di 60 giorni di calendario nell'arco di un anno.

Durante il periodo di tre anni successivo al pagamento del saldo, l'Agenzia può effettuare controlli tecnici e/o audit al fine di determinare se il beneficiario rispetta le disposizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DI PAGAMENTI

In deroga al primo comma dell'articolo II.13.1, il beneficiario è autorizzato a trasferire all'impresa di impianti Wi-Fi il diritto di chiedere all'Agenzia l'importo specificato all'articolo 3.

Il pagamento effettuato all'impresa di impianti Wi-Fi è da considerarsi come pagamento al

beneficiario e solleva l'Agenzia da qualsiasi altro obbligo di pagamento.

ARTICOLO 11 – METODI EQUIVALENTI DI CONFIGURAZIONE E CONNESSIONE ALLA SOLUZIONE DI MONITORAGGIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

In casi eccezionali, a seguito della firma di un accordo amministrativo tra la Commissione e l'amministrazione competente di uno Stato membro, della Norvegia o dell'Islanda, i metodi di configurazione e connessione alla soluzione di monitoraggio della CE di cui al punto I.5 dell'allegato I possono essere modificati da metodi di configurazione e connessione equivalenti contenuti nell'accordo amministrativo.

Tramite il portale WiFi4EU, il beneficiario comunica all'Agenzia di aderire ai metodi di configurazione e connessione equivalenti contenuti nell'accordo amministrativo. La presente convenzione si considera modificata a partire dal ricevimento della notifica da parte dell'Agenzia.

ARTICOLO 12 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

In caso di risoluzione della convenzione secondo quanto disposto all'articolo II.16.1 o all'articolo II.16.3.1, l'Agenzia può ridurre l'importo della sovvenzione e recuperare importi erogati indebitamente conformemente agli articoli II.25.4 e II.26.

Dopo la risoluzione, gli obblighi del beneficiario interessato continuano ad essere applicabili, in particolare quelli di cui agli articoli 4, II.5, II.7, II.8, II.13 e II.27 e ogni altra disposizione relativa all'utilizzo dei risultati di cui all'articolo 8.

Fatto in **[language]**

FIRME ELETTRONICHE

Per il beneficiario
[forename/surname]
[e-signature]

Per l'Agenzia
[function/forename/surname]
[e-signature]



Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti

Dipartimento C - Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

ALLEGATO I DESCRIZIONE DELL'AZIONE

I.1. Ambito di applicazione e obiettivi

L'iniziativa WiFi4EU è un regime di sostegno alla fornitura di accesso gratuito a connessioni Wi-Fi in spazi pubblici all'aperto o al chiuso (ad es., edifici della pubblica amministrazione, scuole, biblioteche, centri sanitari, musei, piazze e parchi pubblici). L'iniziativa avvicinerà maggiormente le comunità al mercato unico digitale, consentirà agli utenti di accedere alla società dei Gigabit, migliorerà l'alfabetizzazione digitale e integrerà i servizi pubblici forniti in questi spazi. I buoni WiFi4EU possono essere utilizzati per finanziare l'installazione di una rete pubblica Wi-Fi completamente nuova, potenziare una rete pubblica Wi-Fi esistente o estenderne la copertura. La rete installata non deve duplicare offerte già presenti, private o pubbliche, di connettività gratuita con caratteristiche analoghe, inclusa la qualità.

I.2. Requisiti tecnici delle apparecchiature Wi-Fi della rete o delle reti WiFi4EU

Il beneficiario installa un numero di punti di accesso corrispondente al valore del buono sul rispettivo mercato e in ogni caso il seguente numero minimo, in base alla combinazione di punti di accesso al chiuso e all'aperto:

Numero minimo di AP all'aperto	Numero minimo di AP al chiuso
10	0
9	2
8	3
7	5
6	6
5	8
4	9
3	11
2	12

1	14
0	15

Il beneficiario provvede affinché **ciascun AP sia dotato di:**

- supporto dell'uso concomitante di dual band (2,4Ghz – 5Ghz);
- un ciclo di supporto superiore ai cinque anni;
- un intervallo medio tra due guasti (MTBF) di almeno cinque anni;
- un punto unico di gestione dedicato e centralizzato almeno per tutti i punti di accesso di ogni rete WiFi4EU;
- supporto IEEE 802.1x;
- conformità a IEEE 802.11ac Wave I;
- supporto IEEE 802.11r;
- supporto IEEE 802.11k;
- supporto IEEE 802.11v;
- capacità di gestire almeno 50 utenti concomitanti senza degrado delle prestazioni;
- almeno 2x2 MIMO (entrate multiple/uscite multiple);
- conformità a Hotspot 2.0 (programma di certificazione Passpoint di Wi-Fi Alliance).

I.3. Requisiti in materia di qualità del servizio

Al fine di garantire che la rete finanziata con WiFi4EU possa fornire un'esperienza di alta qualità all'utente, il beneficiario sottoscrive un'offerta equivalente a un abbonamento alla connessione internet più veloce offerta sul mercato della zona e comunque un abbonamento che offra una velocità di almeno 30 Mbps in download. Il beneficiario garantisce inoltre che tale velocità di backhaul sia almeno equivalente a quella eventualmente utilizzata dal beneficiario per le sue esigenze di connettività interne.

I.4. Obblighi riguardo a costi, pubblicità e uso dei dati

1. Il beneficiario provvede affinché l'accesso dell'utente finale alla rete WiFi4EU sia gratuito, ovvero fornito senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto, ma anche di altri tipi di corrispettivo, quali la pubblicità commerciale o la fornitura di dati personali a fini commerciali.
2. Il beneficiario provvede affinché l'accesso dell'utente finale fornito dall'operatore della rete di telecomunicazioni elettroniche sia anche privo di condizioni discriminatorie, ovvero facendo salve le restrizioni imposte dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che sia conforme al diritto dell'Unione e soggetto alla necessità di assicurare un agevole funzionamento della rete e, in particolare, alla necessità di garantire un'equa ripartizione di capacità tra gli utenti nei periodi di picco.

3. L'elaborazione a fini statistici e analitici può essere effettuata regolarmente per promuovere, monitorare o migliorare il funzionamento delle reti. A tal fine, l'archiviazione o l'elaborazione dei dati personali è effettuata in forma anonima conformemente alle pertinenti informative del servizio in materia di protezione dei dati personali.

I.5. Prescrizioni per la configurazione e la connessione della rete o delle reti WiFi4EU alla soluzione di monitoraggio della Commissione europea

Fatto salvo il quarto comma seguente, il beneficiario provvede affinché i punti di accesso finanziati dal buono WiFi4EU trasmettano unicamente l'SSID WiFi4EU e gli obblighi di cui al punto I.4 siano pienamente rispettati.

Il beneficiario provvede affinché la rete WiFi4EU con l'SSID WiFi4EU sia una rete aperta, vale a dire che non siano necessarie informazioni per l'autenticazione (quali l'uso di una password) per potersi connettere. Una volta che l'utente è connesso alla rete, il beneficiario provvede affinché la rete WiFi4EU con l'SSID WiFi4EU visualizzi un captive portal https prima di autorizzare l'utente a connettersi a internet.

A meno che non sia richiesto dalla normativa nazionale conformemente al diritto dell'Unione, la connessione a internet mediante l'SSID WiFi4EU non richiede una registrazione o un'autenticazione nel captive portal ed è effettuata mediante un pulsante "clicca per connetterti" ("*one-click to connect*") nel captive portal.

Il beneficiario può trasmettere un SSID aggiuntivo per connessioni adeguatamente protette di cui all'allegato I, punto I.5.2, della convenzione di sovvenzione a decorrere dall'inizio della fase I e sotto la sua responsabilità. Il beneficiario può anche trasmettere un SSID aggiuntivo, a condizione che sia limitato a un uso interno da parte sua e che non incida negativamente sulla qualità dei servizi offerti al pubblico. In entrambi i casi il beneficiario distingue adeguatamente tali SSID dall'SSID aperto WiFi4EU e provvede affinché gli obblighi di cui ai punti I.3 e I.4 siano pienamente rispettati.

Il beneficiario può trasmettere l'SSID WiFi4EU anche su punti di accesso non finanziati dal buono WiFi4EU (come SSID unico o in parallelo al suo SSID locale esistente). Il beneficiario provvede affinché gli obblighi di cui al presente punto I.5 e ai punti I.3 e I.4 siano pienamente rispettati, almeno per gli utenti finali che si connettono all'SSID WiFi4EU.

La connessione alla soluzione di monitoraggio della Commissione deve essere attuata seguendo un approccio in due fasi.

I.5.1. Fase I

La registrazione, l'autenticazione, l'autorizzazione e la contabilizzazione degli utenti sono di competenza di ciascun beneficiario, a norma del diritto dell'UE e del diritto nazionale.

Per quanto riguarda il captive portal nell'SSID WiFi4EU, il beneficiario garantisce il rispetto delle prescrizioni seguenti:

- la rete WiFi4EU con l'SSID WiFi4EU usa un captive portal HTTPS per l'interfaccia con gli utenti;

il captive portal stabilisce un periodo per il riconoscimento automatico degli utenti che hanno precedentemente effettuato una connessione, in modo che il captive portal non venga visualizzato nuovamente alla riconnessione successiva. Questo periodo è ripristinato in automatico ogni giorno alle ore 00:00, o per lo meno impostato per un massimo di 12 ore;

- il nome del dominio associato al captive portal https è classico (non-IDN), composto da caratteri alfanumerici dalla a alla z, da 0 a 9, trattino alto (-);
- identità visiva: il captive portal comprende l'identità visiva WiFi4EU;
- il captive portal comprende uno snippet integrato per il monitoraggio da remoto della rete WiFi4EU da parte dell'Agenzia.

Le linee guida per l'installazione dello snippet sono disponibili al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu>. Lo snippet non effettuerà alcuna raccolta di dati personali. Esso servirà per conteggiare il numero di utenti che si connettono alla rete WiFi4EU, caricare l'identità visiva di WiFi4EU e verificare che sia visualizzata correttamente.

- il captive portal contiene una clausola di esclusione della responsabilità che informa chiaramente gli utenti del fatto che la rete WiFi4EU è pubblica e aperta. La clausola dovrebbe anche contenere le raccomandazioni precauzionali che sono generalmente fornite quando si accede a internet mediante reti di quel tipo.

Il beneficiario ha diritto a finanziare con il medesimo buono reti WiFi4EU distinte, ognuna con un diverso nome di dominio e un diverso captive portal. L'obbligo di cui all'articolo 9 di mantenere la rete WiFi4EU attiva per un periodo di tre anni dopo la verifica da parte dell'Agenzia è d'applicazione a tutte le reti WiFi4EU finanziate dallo stesso buono.

La fase I è applicabile fintanto che il beneficiario non riceve la comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase II. Una volta ricevuta la comunicazione, il beneficiario avrà l'obbligo a norma dell'articolo 9 di adeguare la configurazione della rete conformemente alle prescrizioni di cui al punto I.5 come ulteriormente specificato nella comunicazione, entro il termine che vi sarà indicato.

I.5.2. Fase II

In una fase successiva, sarà attivata una soluzione di autenticazione sicura e monitoraggio a livello dell'UE che sarà in grado di evolvere in un'architettura federata.

A norma dell'articolo 9, una volta che la soluzione di autenticazione sicura e monitoraggio è operativa, il beneficiario riconfigura la sua rete o le sue reti WiFi4EU per connetterle alla soluzione. Tale riconfigurazione prevede che sia mantenuto l'SSID WiFi4EU aperto mediante l'uso del captive portal, che sia aggiunto un SSID WiFi4EU aggiuntivo per connessioni adeguatamente protette (sostituendo il sistema locale protetto esistente con quello comune o semplicemente aggiungendo quello comune come terzo

SSID) e che la soluzione abbia la possibilità di monitorare le reti WiFi4EU al livello del punto di accesso.

La registrazione e l'autenticazione degli utenti per l'SSID WiFi4EU aperto e per l'eventuale SSID locale per le connessioni protette, come pure l'autorizzazione e la contabilizzazione degli utenti per tutti gli SSID restano di competenza di ciascun beneficiario nel rispetto del diritto nazionale e dell'UE.

Acronimi

AP	Punti di accesso Wi-Fi
IEEE	Istituto degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici
LTE	Long Term Evolution
MAC	Media Access Control
MIMO	Entrate multiple/uscite multiple
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service
SSID	Service Set Identifiers (identificativo del servizio di rete)

ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI

INDICE

PARTE A – DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

- II.1 – OBBLIGHI GENERALI E RUOLO DEI BENEFICIARI
- II.2 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
- II.3 – RESPONSABILITÀ PER DANNI
- II.4 – CONFLITTO D'INTERESSI
- II.5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
- II.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- II.7 – VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE
- II.8 – DIRITTI PREESISTENTI E PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI
(COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)
- II.9 – AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE
DELL'AZIONE
- II.10 – SUBAPPALTO DI PRESTAZIONI FACENTI PARTE DELL'AZIONE
- II.11 – SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI
- II.12 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
- II.13 – CESSIONE DI PRETESE PECUNIARIE A TERZI
- II.14 – FORZA MAGGIORE
- II.15 – SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
- II.16 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
- II.17 – NON APPLICABILE
- II.18 – DIRITTO APPLICABILE, COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E
DECISIONE ESECUTIVA

PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- II.19 – COSTI AMMISSIBILI
- II.20 – IDENTIFICABILITÀ E VERIFICABILITÀ DEGLI IMPORTI DICHIARATI
- II.21 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI DELLE ENTITÀ AFFILIATE AI BENEFICIARI E
DEGLI ORGANISMI DI ATTUAZIONE DESIGNATI DAI BENEFICIARI
- II.22 – STORNI
- II.23 – RELAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE – DOMANDE DI PAGAMENTO E
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
- II.24 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- II.25 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEFINITIVO DELLA SOVVENZIONE
- II.26 – RECUPERO
- II.27 – CONTROLLI, REVISIONI CONTABILI E VALUTAZIONE

PARTE A – DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO II.1 – OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario:

- a) è responsabile della realizzazione dell'azione conformemente alle disposizioni e condizioni della convenzione;
- b) è responsabile dell'adempimento di ogni obbligo giuridico spettantegli in base al diritto dell'UE, internazionale e nazionale applicabile;
- c) comunica immediatamente all'Agenzia qualsiasi situazione o circostanza di cui sia a conoscenza che possa incidere sull'attuazione dell'azione o ritardarla;
- d) comunica immediatamente all'Agenzia qualsiasi variazione della sua situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria o di quella delle sue entità affiliate e qualsiasi variazione del suo nome e cognome, della sua denominazione o ragione sociale, del suo indirizzo o del suo rappresentante legale o di quelli delle sue entità affiliate.

ARTICOLO II.2 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

II.2.1 Forma e mezzi di comunicazione

Ogni comunicazione relativa alla convenzione o alla sua attuazione viene effettuata per iscritto (su supporto cartaceo o in forma elettronica), riporta il numero della convenzione ed è inviata conformemente alle indicazioni fornite all'articolo 6.

Se richiesto da una delle parti, la comunicazione per via elettronica è confermata mediante la versione cartacea firmata della comunicazione originale, purché la richiesta venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata dell'originale senza ritardi ingiustificati.

Le comunicazioni ufficiali sono effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure tramite posta elettronica, in modo che sia fornita al mittente la prova inconfutabile che il messaggio è stato consegnato al destinatario.

II.2.2 Data della comunicazione

Ogni comunicazione è considerata effettuata alla data in cui è ricevuta dalla parte ricevente, salvo qualora la convenzione rimandi alla data di invio della comunicazione.

Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalla parte ricevente alla data di recapito della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all'articolo 6. La comunicazione è considerata non recapitata se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna. In tal caso la parte mittente provvede immediatamente a inviare nuovamente tale comunicazione a uno degli altri destinatari elencati all'articolo 6. In caso di

mancato recapito, la parte mittente non è considerata inadempiente all'obbligo di inviare tale comunicazione entro un determinato termine.

La corrispondenza inviata all'Agenzia tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall'Agenzia alla data alla quale l'ha registrata il servizio di cui alla clausola 6.2.

Le comunicazioni ufficiali effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti, sono considerate ricevute dalla parte ricevente alla data indicata sull'avviso di ricevimento o ricevuta equivalente.

ARTICOLO II.3 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

II.3.1 L'Agenzia non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti da qualsivoglia beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza o nel corso dell'attuazione dell'azione.

II.3.2 Tranne in caso di forza maggiore, i beneficiari indennizzano l'Agenzia per tutti i danni da essa subiti in conseguenza dell'attuazione dell'azione o a causa di un'attuazione non completamente conforme alla convenzione.

ARTICOLO II.4 - CONFLITTO D'INTERESSI

II.4.1 I beneficiari adottano tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni in cui l'attuazione imparziale e obiettiva della convenzione è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi con l'Agenzia o terzi in relazione all'oggetto della convenzione ("conflitto d'interessi").

II.4.2 Ogni situazione che costituisca o che possa condurre a un conflitto d'interessi nel corso dell'attuazione della convenzione è comunicata per iscritto senza indugio all'Agenzia. Inoltre, i beneficiari adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. L'Agenzia si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.

ARTICOLO II.5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

II.5.1 L'Agenzia e i beneficiari trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'attuazione della convenzione ed esplicitamente segnalati per iscritto come riservati. Non sono comprese le informazioni disponibili pubblicamente.

II.5.2 L'Agenzia e i beneficiari non utilizzano informazioni e documenti riservati per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito della convenzione, salvo diversi accordi scritti con l'altra parte.

II.5.3 L'Agenzia e i beneficiari sono vincolati agli obblighi di cui alle clausole II.5.1 e II.5.2

durante tutta l'attuazione della convenzione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo a meno che:

- a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l'altra parte dall'obbligo di riservatezza;
- b) le informazioni o i documenti riservati diventino di pubblico dominio per cause che non costituiscono violazione degli obblighi di riservatezza;
- c) la divulgazione delle informazioni o dei documenti riservati sia imposta dalla legge.

ARTICOLO II.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II.6.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia

Tutti i dati personali figuranti nella convenzione sono trattati dall'Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

I dati in questione sono trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato alla clausola 6.1 ai soli fini dell'attuazione, della gestione e del controllo della convenzione o della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compresi i controlli, le revisioni contabili e le indagini a norma dell'articolo II.27.

I beneficiari hanno diritto di accedere ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. I beneficiari devono rivolgere eventuali loro domande relative al trattamento dei propri dati personali al responsabile del trattamento dei dati indicato alla clausola 6.1.

I beneficiari hanno il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.

II.6.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari

I beneficiari devono trattare i dati personali nel quadro della convenzione conformemente al diritto dell'Unione e nazionale vigente in materia di protezione dei dati (compresi gli obblighi di autorizzazione o di notifica).

L'accesso ai dati che i beneficiari concedono al proprio personale è limitato alla misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo della convenzione.

I beneficiari si impegnano ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi intrinseci al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:

- (a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare

i dati personali, in particolare:

- (i) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
 - (ii) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
 - (iii) ogni utilizzo non autorizzato dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
- (b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
 - (c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
 - (d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'Agenzia;
 - (e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
 - (f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.

ARTICOLO II.7 – VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

II.7.1 Informazioni sul finanziamento dell'Unione e utilizzo del simbolo dell'Unione europea

Salvo diversamente richiesto o convenuto dall'Agenzia, ogni comunicazione o pubblicazione inerente all'azione, realizzata dai beneficiari collettivamente o individualmente, anche in occasione di conferenze e seminari o inclusa in materiali informativi o promozionali (opuscoli, volantini, manifesti, presentazioni ecc.), riporta l'indicazione che l'azione beneficia del finanziamento dell'Unione ed espone il simbolo dell'Unione europea.

Quando è esposto insieme a un altro logo, dev'essere dato opportuno rilievo al simbolo dell'Unione europea.

L'obbligo di esporre il simbolo dell'Unione europea non conferisce ai beneficiari il diritto di utilizzo esclusivo. I beneficiari non si appropriano del simbolo dell'Unione europea o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né mediante altri mezzi.

Ai fini del primo, secondo e terzo comma e alle condizioni ivi stabilite, i beneficiari sono esentati dall'obbligo di ottenere la previa autorizzazione dell'Agenzia a utilizzare il simbolo

dell'Unione europea.

II.7.2 Dichiarazioni di non responsabilità dell'Agenzia

Ogni comunicazione o pubblicazione inerente all'azione, realizzata dai beneficiari collettivamente o individualmente, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, riporta l'indicazione che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell'autore e che l'Agenzia non è responsabile dell'eventuale utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.

ARTICOLO II.8 – DIRITTI PREESISTENTI E PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

II.8.1 Proprietà dei risultati da parte dei beneficiari

Salvo diversamente disposto dalla convenzione, la proprietà dei risultati dell'azione, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché delle relazioni e degli altri documenti a essa attinenti, è attribuita ai beneficiari.

II.8.2 Diritti preesistenti

Per materiale preesistente si intende ogni materiale, documento, tecnologia o know-how presente prima che il beneficiario lo utilizzi per ottenere un risultato nell'attuazione dell'azione. Per diritto preesistente si intende ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a materiale preesistente; può consistere in un diritto di proprietà, diritto di licenza e/o diritto di utilizzo detenuto dal beneficiario o da altri terzi.

Se l'Agenzia invia ai beneficiari una richiesta scritta specificando quali risultati intende utilizzare, i beneficiari devono:

- a) redigere un elenco che specifica tutti i diritti preesistenti inclusi nei risultati in questione; e
- b) trasmetterlo all'Agenzia al più tardi insieme alla richiesta di pagamento del saldo.

I beneficiari devono assicurarsi di disporre, o che le loro entità affiliate dispongano, di tutti i diritti di utilizzare durante l'attuazione della convenzione eventuali diritti preesistenti.

II.8.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'Agenzia

I beneficiari concedono all'Agenzia il diritto di utilizzare i risultati dell'azione per le finalità seguenti:

- a) finalità proprie, in particolare messa a disposizione di persone che lavorano per

l'Agenzia, istituzioni dell'Unione, altre agenzie e organismi dell'Unione e istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale e in numero illimitato di esemplari;

- b) riproduzione: il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o integrale, dei risultati con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma;
- c) comunicazione al pubblico: il diritto di autorizzare qualsiasi esposizione, esecuzione o comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico dei risultati in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; questo diritto comprende anche la comunicazione e la trasmissione via cavo o via satellite;
- d) distribuzione: il diritto di autorizzare ogni forma di distribuzione al pubblico dei risultati o di copie dei risultati;
- e) adattamento: il diritto di modificare i risultati;
- f) traduzione;
- g) il diritto di memorizzare e archiviare i risultati conformemente alle norme in materia di gestione dei documenti applicabili all'Agenzia, compresa la digitalizzazione o conversione del formato a fini di conservazione o di nuovo utilizzo;
- h) ove i risultati siano documenti, il diritto di autorizzare il riutilizzo dei documenti in conformità alla decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione, se tale decisione è applicabile e se i documenti rientrano nel suo campo di applicazione e non sono esclusi da nessuna delle sue disposizioni. Ai fini della presente disposizione, i termini "riutilizzo" e "documento" si intendono come definiti dalla decisione 2011/833/UE.

Ulteriori diritti di utilizzo dell'Agenzia possono essere previsti dalle condizioni particolari.

I beneficiari garantiscono all'Agenzia il diritto di utilizzare tutti gli eventuali diritti preesistenti inclusi nei risultati dell'azione. Salvo diversamente disposto dalle condizioni particolari, tali diritti preesistenti sono utilizzati per le stesse finalità e alle stesse condizioni applicabili ai diritti di utilizzo dei risultati dell'azione.

Le informazioni sul titolare del diritto di proprietà sono inserite allorché il risultato è divulgato dall'Agenzia. La dicitura è così formulata: "© – [anno] – [nome del titolare del diritto di proprietà]. Tutti i diritti riservati. Oggetto di licenza con condizioni all'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti."

La concessione all'Agenzia di diritti di utilizzo da parte dei beneficiari non incide sui loro obblighi di riservatezza a norma dell'articolo II.5, né sugli obblighi dei beneficiari a norma dell'articolo II.1.

ARTICOLO II.9 – AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

II.9.1 Quando l'attuazione dell'azione richiede l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi, i beneficiari, evitando ogni conflitto d'interessi, aggiudicano l'appalto all'offerta più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso.

I beneficiari garantiscono che l'Agenzia, la Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea possano esercitare i loro diritti a norma dell'articolo II.27 anche nei confronti del contraente.

II.9.2 I beneficiari che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2004/18/CE¹ o della direttiva 2014/24/UE² o di qualunque normativa dell'Unione precedente applicabile o in qualità di enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE³ o della direttiva 2014/25/UE⁴ o di qualunque normativa dell'Unione precedente applicabile devono attenersi alle norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

II.9.3 I beneficiari restano gli unici responsabili della realizzazione dell'azione e del rispetto delle disposizioni della convenzione. I beneficiari provvedono a inserire in ogni eventuale contratto d'appalto disposizioni volte a stabilire che la convenzione non conferisce al contraente alcun diritto nei confronti dell'Agenzia.

II.9.4 I beneficiari provvedono ad applicare nei confronti del contraente le condizioni che si applicano a loro stessi a norma degli articoli II.3, II.4, II.5 e II.8.

II.9.5 Ove, a norma dell'articolo 3, la sovvenzione assuma la forma di rimborso dei costi ammissibili:

– se un beneficiario viola uno degli obblighi spettantigli a norma della clausola

¹ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

² Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

³ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

⁴ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

II.9.1, i costi relativi all'appalto interessato sono inammissibili,

- se un beneficiario viola uno degli obblighi spettantigli a norma della clausola II.9.2, II.9.3 o II.9.4, la sovvenzione può essere ridotta in proporzione alla gravità della violazione degli obblighi.

Ove, a norma dell'articolo 3, la sovvenzione assuma la forma di contributo unitario, forfettario o a tasso fisso, se un beneficiario viola uno degli obblighi spettantigli a norma delle clausole II.9.1, II.9.2, II.9.3 o II.9.4, la sovvenzione può essere ridotta in proporzione alla gravità della violazione degli obblighi.

ARTICOLO II.10 – SUBAPPALTO DI PRESTAZIONI FACENTI PARTE DELL'AZIONE

Non applicabile

ARTICOLO II.11 – SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI

Non applicabile

ARTICOLO II.12 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

II.12.1 Ogni modifica della convenzione è effettuata per iscritto.

II.12.2 Una modifica non può avere per oggetto o per effetto quello di apportare alla convenzione variazioni che rimetterebbero in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violerebbero il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

II.12.3 Ogni richiesta di modifica, debitamente giustificata, è corredata degli idonei documenti giustificativi e inviata all'altra parte tempestivamente prima della data prevista di efficacia, e in ogni caso tre mesi prima della scadenza del periodo stabilito alla clausola 2.2, salvo casi debitamente giustificati dalla parte che richiede la modifica e accettati dall'altra parte.

II.12.4 La richiesta di modifica è presentata congiuntamente da tutti i beneficiari o è presentata da un beneficiario per conto di tutti i beneficiari.

II.12.5 Le modifiche entrano in vigore alla data della firma dell'ultima parte o alla data di approvazione della richiesta di modifica.

Le modifiche diventano effettive alla data convenuta dalle parti o, in mancanza di una data concordata, alla data di entrata in vigore della modifica.

ARTICOLO II.13 – CESSIONE DI PRETESE PECUNIARIE A TERZI

II.13.1 Le pretese pecuniarie dei beneficiari nei confronti dell'Agenzia non possono essere cedute a terzi, tranne in casi debitamente giustificati dalla situazione.

La cessione è opponibile all'Agenzia soltanto se questa l'ha accettata sulla scorta di una richiesta scritta e motivata formulata dal beneficiario che richiede la cessione.

In assenza di tale accettazione o in caso d'inosservanza delle condizioni da essa previste, la cessione non produce alcun effetto nei confronti dell'Agenzia.

II.13.2 In nessun caso detta cessione solleva i beneficiari dai loro obblighi nei confronti dell'Agenzia.

ARTICOLO II.14 – FORZA MAGGIORE

II.14.1 Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, di un'entità affiliata, di un organismo di attuazione o di terzi destinatari di sostegno finanziario che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito della convenzione e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore.

II.14.2 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà comunicazione ufficiale senza indugio all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione o evento.

II.14.3 Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore e compiono ogni sforzo per riprendere quanto prima l'attuazione dell'azione.

II.14.4 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi nell'ambito della convenzione a causa di forza maggiore.

ARTICOLO II.15 – SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

II.15.1 Sospensione dell'attuazione da parte dei beneficiari

I beneficiari, che agiscono congiuntamente, o un beneficiario, che agisce per conto di tutti i beneficiari, possono sospendere l'attuazione dell'azione o di qualsivoglia sua parte se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficoltosa tale attuazione, in particolare nei casi di forza maggiore. I beneficiari, che agiscono congiuntamente, o un beneficiario, che agisce per conto di tutti i beneficiari, ne danno comunicazione senza indugio all'Agenzia, fornendo le motivazioni della sospensione e indicando la data o il periodo in cui

si sono verificate le circostanze eccezionali nonché la data prevista di ripresa dell'attuazione.

Salvo qualora si proceda alla risoluzione della convenzione o della partecipazione di un beneficiario conformemente alla clausola II.16.1, alla clausola II.16.2 o alla clausola II.16.3.1, lettera c) o d), non appena le circostanze consentono di riprendere l'attuazione i beneficiari, che agiscono congiuntamente, o un beneficiario, che agisce per conto di tutti i beneficiari, ne danno immediata comunicazione all'Agenzia e presentano una richiesta di modifica della convenzione a norma della clausola II.15.3.

II.15.2 Sospensione dell'attuazione da parte dell'Agenzia

II.15.2.1 L'Agenzia può sospendere l'attuazione dell'azione o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- (a) se l'Agenzia è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della convenzione, oppure se un beneficiario non adempie ai propri obblighi nell'ambito della convenzione;
- (b) se l'Agenzia è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o gravi violazioni degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica attribuite a quel beneficiario a condizioni analoghe, purché tali errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione;
- (c) se l'Agenzia sospetta che un beneficiario abbia commesso errori sostanziali, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della convenzione e ha necessità di verificare se siano stati effettivamente commessi; *oppure*
- (d) in seguito a una valutazione dello stato di avanzamento del progetto, in particolare in caso di notevoli ritardi nell'attuazione dell'azione.

II.15.2.2 Prima di sospendere l'attuazione, l'Agenzia comunica ufficialmente la sua intenzione a tutti i beneficiari, specificando i motivi e, nei casi di cui alla clausola II.15.2.1, lettere a), b) e d), le condizioni necessarie per riprendere l'attuazione. I beneficiari sono invitati a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione.

Se, in esito all'esame delle osservazioni presentate dai beneficiari, l'Agenzia decide di interrompere la procedura di sospensione, ne dà comunicazione ufficiale a tutti i beneficiari.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dai beneficiari, l'Agenzia decide di proseguire la procedura di sospensione, essa può sospendere l'attuazione dandone comunicazione ufficiale a

tutti i beneficiari, specificando i motivi e, nei casi di cui alla clausola II.15.2.1, lettere a), b) e d), le condizioni definitive per riprendere l'attuazione, ovvero, nel caso di cui alla clausola II.15.2.1, lettera c), la data indicativa di completamento della necessaria verifica.

La sospensione diventa effettiva cinque giorni di calendario dopo la data in cui i beneficiari ricevono la comunicazione, oppure a una data successiva indicata nella comunicazione.

Per riprendere l'attuazione, i beneficiari si impegnano per soddisfare quanto prima le condizioni comunicate e informano l'Agenzia dei progressi compiuti al riguardo.

Salvo qualora si proceda alla risoluzione della convenzione o della partecipazione di un beneficiario conformemente alla clausola II.16.1, alla clausola II.16.2 o alla clausola II.16.3.1, lettera c), i), j), k) od o), non appena l'Agenzia ritiene che sono state soddisfatte le condizioni per riprendere l'attuazione oppure che è stata eseguita la necessaria verifica, ivi compresi i controlli in loco, ne dà comunicazione ufficiale a tutti i beneficiari e li invita a presentare una richiesta di modifica della convenzione a norma della clausola II.15.3.

II.15.3 Effetti della sospensione

Se si può riprendere l'attuazione dell'azione e non si procede alla risoluzione della convenzione, quest'ultima è modificata a norma dell'articolo II.12 per stabilire la data alla quale riprende l'attuazione dell'azione, prorogarne la durata e apportare le altre modifiche eventualmente necessarie per adeguare l'azione alle nuove condizioni di attuazione.

La sospensione si considera revocata con effetto a decorrere dalla data di ripresa dell'azione concordata tra le parti conformemente al primo comma e fissata nella modifica. Tale data può essere anteriore a quella di entrata in vigore della modifica.

Gli eventuali costi sostenuti dai beneficiari, durante il periodo di sospensione, per l'attuazione dell'azione sospesa o della parte di azione sospesa non sono rimborsati né coperti dalla sovvenzione.

Il diritto dell'Agenzia di sospendere l'attuazione non pregiudica il suo diritto di procedere alla risoluzione della convenzione o della partecipazione di un beneficiario a norma della clausola II.16.3 né il suo diritto di ridurre la sovvenzione o di recuperare importi erogati indebitamente, a norma rispettivamente della clausola II.25.4 e dell'articolo II.26.

Una parte non può chiedere un risarcimento danni per la sospensione a opera dell'altra parte.

ARTICOLO II.16 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

II.16.1 Risoluzione della convenzione da parte dei beneficiari

In casi debitamente giustificati, i beneficiari, che agiscono congiuntamente, o un beneficiario, che agisce per conto di tutti i beneficiari, può procedere alla risoluzione della convenzione tramite comunicazione ufficiale all'Agenzia in cui sono precisati i motivi e la data alla quale la risoluzione diventa effettiva. La comunicazione è inviata prima della data alla quale è previsto che la risoluzione diventi effettiva.

Se non vengono indicati i motivi o se l'Agenzia ritiene che i motivi addotti non giustifichino la risoluzione, essa ne dà comunicazione ufficiale a tutti i beneficiari, motivandola, e la risoluzione della convenzione è considerata abusiva, con le conseguenze previste alla clausola II.16.4.1, quarto comma. La risoluzione diventa effettiva alla data indicata nella comunicazione ufficiale.

II.16.2 Risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari da parte dei beneficiari

Non applicabile

II.16.3 Risoluzione della convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari da parte dell'Agenzia

II.16.3.1 L'Agenzia può decidere di procedere alla risoluzione della convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari partecipanti all'azione nei seguenti casi:

- (a) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del beneficiario interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'attuazione della convenzione oppure che rimette in questione la decisione di attribuire la sovvenzione;
- (b) non pertinente;
- (c) se i beneficiari non attuano l'azione conformemente all'allegato I o se un beneficiario non adempie a un altro obbligo sostanziale che gli spetta a norma della convenzione;
- (d) in caso di forza maggiore, comunicata a norma dell'articolo II.14, oppure di sospensione da parte del coordinatore per circostanze eccezionali, comunicata a norma dell'articolo II.15, qualora sia impossibile riprendere l'attuazione oppure le necessarie modifiche della convenzione siano tali da rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o determinare disparità di trattamento dei richiedenti;

- (e) se un beneficiario o qualsivoglia persona che assume la responsabilità illimitata per i debiti di tale beneficiario si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento finanziario⁵;
- (f) se un beneficiario o qualsivoglia persona collegata, quale definita al secondo comma, si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere c), d), e) o f), o all'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
- (g) non pertinente;
- (h) non pertinente;
- (i) se l'Agenzia è in possesso di prove che un beneficiario o qualsivoglia persona a esso collegata ai sensi del secondo comma hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della convenzione, compreso il caso di presentazione di informazioni mendaci o di mancata presentazione delle informazioni richieste;
- (j) se l'Agenzia è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o gravi violazioni degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica attribuite a quel beneficiario a condizioni analoghe, purché tali errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione;
- (k) in seguito a una valutazione dello stato di avanzamento del progetto, in particolare in caso di notevoli ritardi nell'attuazione dell'azione;
- (l) non pertinente;
- (m) non pertinente;
- (n) non pertinente;
- (o) non pertinente.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Ai fini delle lettere f) e i), per "persona collegata" si intende qualsiasi persona avente il potere di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni per suo conto.

Ai fini delle lettere i) e j), per "frode" si intende ogni atto od omissione intenzionale che lede gli interessi finanziari dell'Unione, relativamente all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti mendaci, inesatti o incompleti o alla mancata comunicazione di informazioni in violazione di un obbligo specifico.

Ai fini della lettera i), per "errore sostanziale" si intende qualsiasi violazione di una disposizione di una convenzione risultante da un atto o da un'omissione che arreca o potrebbe determinare una perdita per il bilancio dell'Unione.

Ai fini delle lettere i) e j), per "irregolarità" si intende qualsiasi inosservanza di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un atto o da un'omissione di un beneficiario, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione.

II.16.3.2 Prima di procedere alla risoluzione della convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari, l'Agenzia comunica ufficialmente la sua intenzione a tutti i beneficiari, specificando i motivi e invitando i beneficiari, che agiscono congiuntamente, o un beneficiario, che agisce per conto di tutti i beneficiari, a presentare osservazioni entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, nonché, nel caso di cui alla clausola II.16.3.1, lettera c), a informare l'Agenzia in merito ai provvedimenti presi per assicurare che i beneficiari continuino a rispettare gli obblighi loro imposti dalla convenzione.

Se, in esito all'esame delle osservazioni presentate dai beneficiari, l'Agenzia decide di interrompere la procedura di risoluzione, ne dà comunicazione ufficiale a tutti i beneficiari.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dai beneficiari, l'Agenzia decide di proseguire la procedura di risoluzione, essa può procedere alla risoluzione della convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari dandone comunicazione ufficiale a tutti i beneficiari, con indicazione dei motivi.

Nei casi di cui alla clausola II.16.3.1, lettere a), b), c), e) e k), la comunicazione ufficiale indica la data in cui la risoluzione diventa effettiva. Nei casi di cui alla clausola II.16.3.1, lettere d), f), i), j), l) e o), la risoluzione diventa effettiva il giorno successivo alla data in cui i beneficiari ricevono la comunicazione ufficiale.]

II.16.4 Effetti della risoluzione

II.16.4.1 Non applicabile

II.16.4.2 Non applicabile

II.16.4.3 Una parte non può chiedere risarcimenti per la risoluzione a opera dell'altra parte.

ARTICOLO II.17 – NON APPLICABILE

ARTICOLO II.18 – DIRITTO APPLICABILE, COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DECISIONE ESECUTIVA

II.18.1 La convenzione è disciplinata dal diritto dell'Unione applicabile, integrato, ove necessario, dal diritto belga.

II.18.2 A norma dell'articolo 272 del TFUE, il Tribunale dell'Unione europea o, in seconda istanza, la Corte di giustizia ha competenza esclusiva in materia di controversie tra l'Unione e qualsivoglia beneficiario relative all'interpretazione, all'applicazione o alla validità della presente convenzione, se non componibili mediante negoziato.

II.18.3 A norma dell'articolo 299 del TFUE, ai fini dei recuperi ai sensi dell'articolo II.26, la Commissione può adottare una decisione esecutiva per imporre obblighi pecuniari a persone che non siano gli Stati. Contro tale decisione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 del TFUE.

PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO II.19 – COSTI AMMISSIBILI

Non applicabile

ARTICOLO II.20 – IDENTIFICABILITÀ E VERIFICABILITÀ DEGLI IMPORTI DICHIARATI

II.20.1 Rimborso dei costi reali

Non applicabile

II.20.2 Rimborso di costi unitari predeterminati o contributo unitario predeterminato

Non applicabile

II.20.3 Rimborso di costi forfettari predeterminati o contributo forfettario predeterminato

Ove, conformemente all'articolo 3, la sovvenzione assuma la forma di rimborso di costi forfettari o di contributo forfettario, il beneficiario deve dichiarare come costi ammissibili o come contributo richiesto l'importo globale stabilito all'articolo 3, subordinatamente alla corretta attuazione delle corrispondenti prestazioni o di parte dell'azione come descritta nell'allegato I.

Se gli viene richiesto nell'ambito dei controlli o delle revisioni contabili di cui all'articolo II.27, il beneficiario deve essere in grado di fornire i documenti giustificativi idonei a comprovare la corretta attuazione. Tuttavia, non occorre che il beneficiario identifichi i costi ammissibili effettivi coperti né che fornisca i documenti giustificativi, in particolare il rendiconto contabile, comprovanti l'importo dichiarato come somma forfettaria.

II.20.4 Rimborso di costi a tasso fisso predeterminato o contributo a tasso fisso predeterminato

Non applicabile

II.20.5 Rimborso dei costi dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario

Non applicabile

ARTICOLO II.21 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI DELLE ENTITÀ AFFILIATE AI BENEFICIARI E DEGLI ORGANISMI DI ATTUAZIONE DESIGNATI DAI BENEFICIARI

Non applicabile

ARTICOLO II.22 – STORNI

Non applicabile

ARTICOLO II.23 – RELAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE – DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

Non applicabile

ARTICOLO II.24 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

II.24.1 Prefinanziamento

Non applicabile

II.24.2 Pagamenti intermedi

Non applicabile

II.24.3 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo, che non può essere ripetuto, è destinato a rimborsare o coprire dopo la scadenza del periodo stabilito alla clausola 2.2 la quota rimanente dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per l'attuazione. Ove l'ammontare complessivo dei pagamenti precedenti superi l'importo definitivo della sovvenzione determinato conformemente all'articolo II.25, il pagamento del saldo può assumere la forma di recupero ai sensi dell'articolo II.26.

Fatte salve le clausole II.24.4 e II.24.5, una volta ricevuti i documenti di cui alla clausola II.23.2, l'Agenzia versa l'importo dovuto a titolo di pagamento del saldo entro il termine stabilito alla clausola 4.2.

Tale importo è determinato previa approvazione della domanda di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento e conformemente al quarto comma. L'approvazione della domanda di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento non comporta il riconoscimento della conformità, autenticità, completezza o correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute.

L'importo dovuto a titolo di saldo è determinato detraendo dall'importo definitivo della sovvenzione determinato per ciascun beneficiario conformemente all'articolo II.25 l'ammontare complessivo dei versamenti di prefinanziamento e dei pagamenti intermedi già effettuati a favore del beneficiario.]

II.24.4 Sospensione del termine di pagamento

L'Agenzia può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento indicato alla clausola 4.2 comunicando ufficialmente al beneficiario interessato che la sua domanda di pagamento non è ricevibile in quanto non conforme alle disposizioni della convenzione, oppure perché non corredata degli idonei documenti giustificativi, ovvero per l'esistenza di dubbi in merito all'ammissibilità dei costi dichiarati nel rendiconto finanziario.

Il beneficiario interessato è informato quanto prima dell'eventuale sospensione e dei motivi della stessa.

La sospensione decorre dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Agenzia. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche necessarie, ivi compresi i controlli in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il beneficiario interessato può chiedere all'Agenzia di decidere se mantenere o no la sospensione.

Se il termine di pagamento è stato sospeso a seguito del rigetto di una delle relazioni tecniche o di uno dei rendiconti finanziari previsti all'articolo II.23 e la nuova relazione o il nuovo rendiconto sono anch'essi rigettati, l'Agenzia si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione o della partecipazione del beneficiario interessato a norma della clausola II.16.3.1, lettera c), con gli effetti descritti alla clausola II.16.4.

II.24.5 Sospensione dei pagamenti

II.24.5.1 Nel corso dell'attuazione della convenzione, l'Agenzia può sospendere in qualsiasi momento i versamenti di prefinanziamento, i pagamenti intermedi o il pagamento del saldo per tutti i beneficiari, oppure sospendere i versamenti di prefinanziamento o i pagamenti intermedi per uno o più beneficiari, nei seguenti casi:

- (a) se l'Agenzia è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della sovvenzione, oppure se un beneficiario non adempie ai propri obblighi nell'ambito della convenzione;
- (b) se l'Agenzia è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o gravi violazioni degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica attribuite a quel beneficiario a condizioni analoghe, purché tali errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione;
- (c) se l'Agenzia sospetta che un beneficiario abbia commesso errori sostanziali, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della convenzione e ha necessità di verificare se siano stati effettivamente commessi; oppure
- (d) in seguito a una valutazione dello stato di avanzamento del progetto, in

particolare in caso di notevoli ritardi nell'attuazione dell'azione.

II.24.5.2 Prima di sospendere i pagamenti, l'Agenzia comunica ufficialmente la sua intenzione a tutti i beneficiari specificando i motivi e, nei casi di cui alla clausola II.24.5.1, lettere a), b) e d), le condizioni necessarie per riprendere i versamenti. I beneficiari sono invitati a formulare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione.

Se, in esito all'esame delle osservazioni presentate dai beneficiari, l'Agenzia decide di interrompere la procedura di sospensione dei pagamenti, ne dà comunicazione ufficiale a tutti i beneficiari.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dai beneficiari, l'Agenzia decide di proseguire la procedura di sospensione dei pagamenti, essa può sospendere i pagamenti dandone comunicazione ufficiale a tutti i beneficiari, specificando i motivi della sospensione e, nei casi di cui alla clausola II.24.5.1, lettere a), b) e d), le condizioni definitive per riprendere i versamenti, ovvero, nel caso di cui alla clausola II.24.5.1, lettera c), la data indicativa di completamento della necessaria verifica.

La sospensione dei pagamenti decorre dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Agenzia.

Affinché l'Agenzia riprenda i versamenti, i beneficiari si impegnano per soddisfare quanto prima le condizioni comunicate e informano l'Agenzia dei progressi compiuti al riguardo.

Non appena l'Agenzia ritiene che siano state soddisfatte le condizioni per riprendere i versamenti oppure che sia stata eseguita la necessaria verifica, ivi compresi i controlli in loco, ne dà comunicazione ufficiale a tutti i beneficiari.

Durante il periodo di sospensione dei pagamenti e fatto salvo il diritto di sospendere l'attuazione dell'azione a norma della clausola II.15.1 oppure di procedere alla risoluzione della convenzione o della partecipazione di un beneficiario a norma rispettivamente della clausola II.16.1 e della clausola II.16.2, il beneficiario o i beneficiari interessati dalla sospensione dei pagamenti non hanno facoltà di presentare domande di pagamento.

Le pertinenti domande di pagamento e i documenti giustificativi possono essere presentati appena possibile dopo la ripresa dei versamenti o possono essere inclusi nella prima domanda di pagamento prevista dopo la ripresa dei versamenti conformemente al calendario stabilito alla clausola 4.1.

II.24.6 Comunicazione degli importi dovuti

Non applicabile

II.24.7 Interessi di mora

Alla scadenza dei termini di pagamento precisati alle clausole 4.2 e II.24.1, e fatte salve le clausole II.24.4 e II.24.5, i beneficiari hanno diritto al versamento degli interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

Il primo comma non si applica ai beneficiari costituiti da Stati membri dell'Unione, compresi gli enti regionali o locali o altri enti di diritto pubblico che agiscono a nome e per conto dello Stato membro ai fini della presente convenzione.

La sospensione del termine di pagamento a norma della clausola II.24.4 o del pagamento da parte dell'Agenzia a norma della clausola II.24.5 non può essere considerata pagamento tardivo.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa) ai sensi della clausola II.24.9. Gli interessi dovuti non sono considerati ai fini della determinazione dell'importo definitivo della sovvenzione ai sensi della clausola II.25.3.

In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a 200 EUR, essi sono versati al beneficiario soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

II.24.8 Valuta dei pagamenti

L'Agenzia effettua i pagamenti in euro.

II.24.9 Data di pagamento

I pagamenti dell'Agenzia si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell'Agenzia.

II.24.10 Spese di bonifico

Per le spese di bonifico vigono le seguenti regole:

- (a) le spese di bonifico imputate dalla banca dell'Agenzia sono a carico dell'Agenzia;
- (b) le spese di bonifico imputate dalla banca del beneficiario sono a carico del beneficiario;
- (c) tutte le spese relative a bonifici ripetuti a causa di una delle parti sono a carico della

parte che ha causato la ripetizione del bonifico.

II.24.11 Versamenti ai beneficiari

Non applicabile

ARTICOLO II.25 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEFINITIVO DELLA SOVVENZIONE

II.25.1 Calcolo dell'importo definitivo

Fatte salve le clausole II.25.2, II.25.3 e II.25.4, l'importo definitivo della sovvenzione è determinato per ciascun beneficiario come segue:

- (a) ove, a norma dell'articolo 3, la sovvenzione a favore del beneficiario, delle sue entità affiliate o dei suoi organismi di attuazione assuma la forma di rimborso dei costi ammissibili, l'importo è determinato applicando il tasso o i tassi di rimborso specificati in detto articolo ai costi ammissibili approvati dall'Agenzia per le corrispondenti categorie di costi e attività;
- (b) ove, a norma dell'articolo 3, la sovvenzione a favore del beneficiario, delle sue entità affiliate o dei suoi organismi di attuazione assuma la forma di contributo unitario, l'importo è determinato moltiplicando il contributo unitario specificato in detto articolo per il numero effettivo di unità approvato dall'Agenzia;
- (c) ove, a norma dell'articolo 3, la sovvenzione a favore del beneficiario, delle sue entità affiliate o dei suoi organismi di attuazione assuma la forma di contributo forfettario, l'importo è pari alla somma forfettaria specificata in detto articolo, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Agenzia della corretta esecuzione delle corrispondenti prestazioni o di parte dell'azione conformemente all'allegato I;
- (d) ove, a norma dell'articolo 3, la sovvenzione a favore del beneficiario, delle sue entità affiliate o dei suoi organismi di attuazione assuma la forma di contributo a tasso fisso, l'importo è determinato applicando il tasso fisso specificato in detto articolo ai costi ammissibili o al contributo accettato dall'Agenzia.

Ove l'articolo 3 preveda una combinazione di diverse forme di sovvenzione per il beneficiario, le sue entità affiliate o i suoi organismi di attuazione, gli importi in questione vengono sommati.

II.25.2 Importo massimo

L'importo totale versato dall'Agenzia a un beneficiario non può in nessuna circostanza superare l'importo massimo della sovvenzione stabilito all'articolo 3 per tale beneficiario.

Ove l'importo determinato conformemente alla clausola II.25.1 per un beneficiario superi l'importo massimo in questione, l'importo definitivo della sovvenzione per tale beneficiario è limitato all'importo massimo stabilito all'articolo 3.

II.25.3 Divieto del fine di lucro e conteggio delle entrate

Non applicabile

II.25.4 Riduzione in caso di attuazione carente, parziale o tardiva o violazione degli obblighi contrattuali

L'Agenzia può ridurre l'importo massimo della sovvenzione per beneficiario di cui all'articolo 3 se l'azione non è attuata adeguatamente in conformità all'allegato I (ossia in caso di mancata attuazione oppure di attuazione carente, parziale o tardiva), o se un beneficiario non adempie ad altri obblighi nell'ambito della convenzione.

L'importo della riduzione sarà proporzionale al grado di attuazione inadeguata dell'azione o alla gravità della violazione.

Prima di ridurre la sovvenzione l'Agenzia deve inviare al beneficiario interessato una comunicazione ufficiale con la quale:

- (a) lo informa circa:
 - (i) la sua intenzione di ridurre l'importo massimo della sovvenzione;
 - (ii) l'importo della riduzione che intende applicare alla sovvenzione;
 - (iii) i motivi della riduzione;

- (b) lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione ufficiale.

Se l'Agenzia non riceve osservazioni oppure se decide di procedere alla riduzione nonostante le osservazioni ricevute, invierà al beneficiario interessato una comunicazione ufficiale con la quale lo informa della sua decisione.

Se la sovvenzione viene ridotta, l'Agenzia deve calcolare l'importo ridotto della sovvenzione detraendo l'importo della riduzione (calcolato in proporzione all'attuazione inadeguata dell'azione o alla gravità della violazione degli obblighi) dall'importo massimo della sovvenzione.

L'importo definitivo della sovvenzione sarà l'importo inferiore tra i seguenti:

- (a) l'importo determinato conformemente alle clausole II.25.1, II.25.2 e II.25.3; oppure
- (b) l'importo ridotto della sovvenzione determinato conformemente alla clausola II.25.4.

ARTICOLO II.26 - RECUPERO

II.26.1 Recupero contestuale al pagamento del saldo

Ove il pagamento del saldo a un beneficiario assuma la forma di recupero, l'Agenzia comunica ufficialmente al beneficiario interessato la sua intenzione di recuperare l'importo versato indebitamente:

- (a) specificando l'importo dovuto e i motivi del recupero;
- (b) invitando il beneficiario interessato a presentare osservazioni entro un determinato termine.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dal beneficiario interessato, l'Agenzia decide di proseguire la procedura di recupero, essa può confermare il recupero comunicando ufficialmente al beneficiario interessato una nota di addebito in cui specifica le condizioni e il termine di pagamento.

Se il beneficiario interessato non effettua il rimborso all'Agenzia entro il termine specificato nella nota di addebito, l'Agenzia o la Commissione recuperano l'importo dovuto dal beneficiario conformemente alla clausola II.26.3.

II.26.2 Recupero successivo al pagamento del saldo

Ove debba essere recuperato un importo a norma delle clausole II.27.6, II.27.7 e II.27.8, il beneficiario oggetto della revisione contabile o delle risultanze dell'OLAF rimborsa all'Agenzia l'importo in questione.

Prima di procedere al recupero, l'Agenzia comunica ufficialmente al beneficiario interessato la sua intenzione di recuperare l'importo versato indebitamente:

- (a) specificando l'importo dovuto (ivi compreso ogni importo indebitamente versato dall'Agenzia a titolo di contributo ai costi sostenuti dalle sue entità affiliate o dai suoi organismi di attuazione) e i motivi del recupero;
- (b) invitando il beneficiario interessato a presentare osservazioni entro un determinato termine.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dal beneficiario interessato, l'Agenzia decide di proseguire la procedura di recupero, essa può confermare il recupero comunicando ufficialmente al beneficiario interessato una nota di

addebito in cui specifica le condizioni e il termine di pagamento.

Se il beneficiario interessato non effettua il rimborso all'Agenzia entro il termine specificato nella nota di addebito, l'Agenzia o la Commissione recuperano l'importo dovuto dal beneficiario conformemente alla clausola II.26.3.

II.26.3 Procedura di recupero in caso di mancato rimborso entro il termine indicato nella nota di addebito

Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è stato ancora effettuato, l'Agenzia o la Commissione recuperano l'importo dovuto secondo le modalità seguenti:

- a) mediante compensazione con eventuali importi dovuti al beneficiario interessato dalla Commissione o da un'agenzia esecutiva (a carico del bilancio dell'Unione o della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)) ("compensazione"); in circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Agenzia può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza del termine; non è necessario l'accordo preliminare del beneficiario; contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 del TFUE;
- b) mediante escussione della garanzia finanziaria ove prevista a norma della clausola 4.1;
- c) ove previsto dalle condizioni particolari, mediante attivazione della responsabilità solidale e congiunta dei beneficiari;
- d) mediante avvio di un contenzioso a norma della clausola II.18.2 o delle condizioni particolari ovvero adottando una decisione esecutiva a norma della clausola II.18.3.

II.26.4 Interessi di mora

Se non viene effettuato il pagamento entro la data fissata nella nota di addebito, l'importo dovuto matura interessi al tasso stabilito alla clausola II.24.7. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui l'Agenzia o la Commissione ricevono effettivamente il pagamento integrale dell'importo di cui sono creditrici.

Ogni pagamento parziale copre anzitutto le spese e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

II.26.5 Spese bancarie

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero delle somme di cui l'Agenzia è creditrice sono a carico del beneficiario interessato, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

ARTICOLO II.27 – CONTROLLI, REVISIONI CONTABILI E VALUTAZIONE

II.27.1 Controlli tecnici e finanziari, revisioni contabili, valutazioni intermedie e finali

La Commissione o l'Agenzia possono svolgere controlli tecnici e finanziari e revisioni contabili per accertare che i beneficiari stiano attuando correttamente l'azione e stiano rispettando gli obblighi previsti dalla convenzione. Esse possono inoltre controllare i registri previsti per legge dei beneficiari per verificare periodicamente l'ammontare delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi.

Le informazioni e i documenti forniti nell'ambito dei controlli o delle revisioni contabili sono trattati in via riservata.

Inoltre, la Commissione o l'Agenzia possono effettuare una valutazione intermedia o finale dell'incidenza dell'azione rispetto all'obiettivo del programma dell'Unione interessato, per verificare se sono stati conseguiti gli obiettivi, compresi quelli relativi alla protezione dell'ambiente.

I controlli, le revisioni contabili e le valutazioni effettuati dalla Commissione o dall'Agenzia possono essere svolti direttamente dal personale interno o da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per loro conto.

Tali controlli, revisioni contabili e valutazioni possono essere avviati nel corso dell'attuazione della convenzione e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo. Tale periodo è limitato a tre anni se l'importo massimo specificato all'articolo 3 non supera i 60 000 EUR.

La procedura di controllo, revisione contabile o valutazione è considerata avviata alla data di ricevimento della lettera con cui la Commissione o l'Agenzia la preannunciano.

Se la revisione contabile viene svolta su un'entità affiliata o un organismo di attuazione, il beneficiario interessato deve informare l'entità affiliata o l'organismo di attuazione.

II.27.2 Dovere di conservare la documentazione

I beneficiari conservano tutti i documenti originali, in particolare la documentazione contabile e fiscale, su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla rispettiva legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

Tale periodo è limitato a tre anni se l'importo massimo specificato all'articolo 3 non supera i 60 000 EUR.

I periodi stabiliti al primo e secondo comma sono prorogati qualora siano in corso revisioni contabili, ricorsi, contenziosi e recupero di crediti inerenti alla sovvenzione, compreso il caso di cui alla clausola II.27.7. In tali casi i beneficiari conservano la documentazione fino alla

conclusione della revisione contabile, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione.

II.27.3 Obbligo di fornire informazioni

I beneficiari forniscono tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, richieste dalla Commissione o dall'Agenzia o da un organismo esterno da esse autorizzato nel quadro di un controllo, una revisione contabile o una valutazione.

Qualora un beneficiario non ottemperi agli obblighi stabiliti al primo comma, la Commissione o l'Agenzia possono considerare:

- a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario;
- b) indebito ogni contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario.

II.27.4 Visite sul posto

Durante una visita sul posto, i beneficiari consentono al personale della Commissione o dell'Agenzia come alle persone esterne da queste autorizzate l'accesso alla sede e ai locali in cui è o è stata svolta l'azione, nonché a tutte le necessarie informazioni, anche su supporto elettronico.

I beneficiari assicurano la pronta disponibilità delle informazioni al momento della visita sul posto e la consegna di tali informazioni in forma idonea.

Qualora un beneficiario neghi l'accesso alla sede e ai locali e si rifiuti di fornire le informazioni conformemente al primo e secondo comma, la Commissione o l'Agenzia possono considerare:

- a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario;
- b) indebito ogni contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario.

II.27.5 Procedura di revisione contabile in contraddittorio

Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria ("progetto di relazione di revisione contabile") che la Commissione o l'Agenzia o il rispettivo rappresentante autorizzato inviano al beneficiario interessato, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata al beneficiario interessato la relazione finale ("relazione finale di revisione contabile").

II.27.6 Effetti delle risultanze della revisione contabile

Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile la Commissione o l'Agenzia possono prendere i provvedimenti che ritengono necessari, compreso il recupero contestuale al pagamento del saldo ovvero successivo al pagamento del saldo, a norma dell'articolo II.26, dell'importo integrale o parziale dei pagamenti da esse effettuati.

Qualora si pervenga a risultanze definitive della revisione contabile dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare è pari alla differenza tra l'importo definitivo rivisto della sovvenzione a favore del beneficiario interessato, determinato conformemente all'articolo II.25, e l'importo totale versato al beneficiario interessato nell'ambito della convenzione ai fini dell'esecuzione delle sue attività.

II.27.7 Correzione di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi

II.27.7.1 La Commissione o l'Agenzia possono estendere alla presente sovvenzione le risultanze della revisione contabile relativa ad altre sovvenzioni se:

- a) dalla revisione contabile di altre sovvenzioni UE o Euratom attribuite al beneficiario a condizioni analoghe risulta che egli ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi che hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; e
- b) il beneficiario riceve formalmente la relazione finale di revisione contabile contenente le risultanze sugli errori sistemici o ricorrenti, sulle irregolarità, sulle frodi o sulle violazioni degli obblighi, unitamente all'elenco delle sovvenzioni interessate dalle risultanze, entro il periodo di cui alla clausola II.27.1.

L'estensione delle risultanze può determinare:

- a) l'inammissibilità dei costi;
- b) la riduzione della sovvenzione a norma della clausola II.25.4;
- c) il recupero degli importi versati indebitamente a norma dell'articolo II.26;
- d) la sospensione dei pagamenti a norma della clausola II.24.5;
- e) la sospensione dell'attuazione dell'azione a norma della clausola II.15.2;
- f) la risoluzione a norma della clausola II.16.3.

II.27.7.2 La Commissione o l'Agenzia devono inviare al beneficiario interessato una comunicazione ufficiale per informarlo degli errori sistemici o ricorrenti e della propria intenzione di estendere le risultanze della revisione contabile, nonché

trasmettergli l'elenco delle sovvenzioni interessate.

- a) Se le risultanze riguardano l'ammissibilità dei costi si applica la procedura seguente.

La comunicazione ufficiale deve comprendere:

- i) l'invito a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dalle risultanze;
- ii) la richiesta di presentare i rendiconti finanziari rivisti per tutte le sovvenzioni interessate;
- iii) ove possibile, il tasso di correzione per estrapolazione stabilito dalla Commissione o dall'Agenzia per calcolare gli importi da respingere sulla scorta degli errori sistemici o ricorrenti, delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, se il beneficiario interessato:
 - ritiene che non sia possibile o praticabile presentare rendiconti finanziari rivisti; oppure
 - non vuole trasmettere i rendiconti finanziari rivisti.

Il beneficiario interessato dispone di 60 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione ufficiale per presentare osservazioni e i rendiconti finanziari rivisti o per proporre un metodo di rettifica alternativo debitamente giustificato. Tale termine può essere prorogato dalla Commissione o dall'Agenzia in casi giustificati.

Se il beneficiario interessato presenta rendiconti finanziari rivisti che tengono conto delle risultanze, la Commissione o l'Agenzia determineranno l'importo da rettificare sulla base dei rendiconti rivisti.

Se il beneficiario propone un metodo di rettifica alternativo e la Commissione o l'Agenzia lo accettano, la Commissione o l'Agenzia devono inviare una comunicazione ufficiale al beneficiario per:

- i) informarlo che accettano il metodo alternativo;
- ii) comunicargli i costi ammissibili rivisti mediante applicazione di tale metodo.

Altrimenti, la Commissione o l'Agenzia devono inviare al beneficiario interessato una comunicazione ufficiale per:

- i) informarlo che non accettano le osservazioni o il metodo alternativo proposto;

- ii) comunicargli i costi ammissibili rivisti mediante applicazione del metodo di estrapolazione inizialmente comunicato al beneficiario.

In caso di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi riscontrati dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare è pari alla differenza tra l'importo definitivo rivisto della sovvenzione a favore del beneficiario interessato, determinato conformemente all'articolo II.25 sulla base dei costi ammissibili rivisti dichiarati dal beneficiario e approvati dalla Commissione o dall'Agenzia o sulla base dei costi ammissibili rivisti dopo l'estrapolazione, e l'importo totale versato al beneficiario interessato nell'ambito della convenzione ai fini dell'esecuzione delle sue attività.

- b) Se le risultanze riguardano l'attuazione inadeguata o la violazione di un altro obbligo (ossia se l'importo da rettificare non può essere determinato in base ai costi non ammissibili), si applica la procedura seguente.

La Commissione o l'Agenzia comunicano ufficialmente al beneficiario interessato il tasso fisso di correzione da applicare all'importo massimo della sovvenzione stabilito all'articolo 3 o a una sua quota, tenuto conto del principio di proporzionalità, e invitano il beneficiario a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dalle risultanze.

Il beneficiario interessato dispone di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni e proporre un tasso fisso alternativo debitamente giustificato.

Se la Commissione o l'Agenzia accettano il tasso fisso alternativo proposto dal beneficiario, ne danno comunicazione ufficiale al beneficiario interessato e correggono l'importo della sovvenzione applicando il tasso fisso alternativo accettato.

Se non vengono presentate osservazioni o se la Commissione o l'Agenzia non accettano le osservazioni o il tasso fisso alternativo proposto dal beneficiario, la Commissione o l'Agenzia ne danno comunicazione ufficiale al beneficiario interessato e correggono l'importo della sovvenzione applicando il tasso fisso inizialmente comunicato al beneficiario.

In caso di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi riscontrati dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare è pari alla differenza tra l'importo definitivo rivisto della sovvenzione a favore del beneficiario interessato determinato mediante applicazione di un tasso fisso di correzione e l'importo totale versato al beneficiario interessato nell'ambito della convenzione ai fini dell'esecuzione delle sue attività.

II.27.8 Controlli e ispezioni dell'OLAF

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha gli stessi diritti della Commissione e dell'Agenzia, in particolare il diritto di accesso, ai fini dei controlli e delle indagini.

In virtù del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁶, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), anche l'OLAF può svolgere controlli e verifiche sul posto conformemente alle procedure stabilite dal diritto dell'Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi e altre irregolarità.

Negli opportuni casi, le risultanze dell'OLAF possono condurre a recuperi da parte dell'Agenzia nonché all'avvio di un'azione penale ai sensi della legislazione nazionale.

II.27.9 Controlli e revisioni contabili della Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea ha gli stessi diritti dell'Agenzia e della Commissione, in particolare il diritto di accesso, ai fini dei controlli e delle revisioni contabili.

⁶ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁷ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.